

**REGOLAMENTO (UE) N. 1153/2014 DELLA COMMISSIONE****del 29 ottobre 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 198/2006 per quanto riguarda i dati da rilevare e le prescrizioni in tema di campionamento, di precisione e di qualità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1552/2005 definisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> precisa i dati specifici da rilevare per quanto riguarda le imprese in cui si effettua una formazione e quelle in cui non si effettua una formazione e i vari tipi di formazione professionale; inoltre, stabilisce i requisiti relativi al campionamento e alla precisione, i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e la struttura delle relazioni sulla qualità.
- (3) Dovrebbero essere adottati requisiti di qualità per i dati da rilevare e da trasmettere per le statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese, nonché prescrizioni circa la relazione standard sulla qualità e tutte le disposizioni necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati.
- (4) È opportuno modificare i requisiti in tema di campionamento, di precisione e di qualità e il sistema di codificazione al fine di ridurre l'onere di risposta di future rilevazioni di dati per le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.
- (5) Il regolamento (CE) n. 198/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 198/2006 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GUL 255 del 30.9.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GUL 32 del 4.2.2006, pag. 15).